



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "Console Marcello"

Via Console Marcello, 9 – 20156 Milano
tel. 02.88444956 - 02.88444158 - 02.88444923
EMAIL: MIIC8D200D@ISTRUZIONE.IT PEC: MIIC8D200D@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 80193870153 – Sito web: www.consolemarcello.edu.it



Circ. n. 13 del 17/09/2024

**A TUTTO IL PERSONALE
All'albo e sito Web
Agli Atti**

Oggetto: valutazione dei rischi - D.lgs. 81/2008 - tutela delle lavoratrici in età fertile, ivi comprese le studentesse

Si comunica che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 11, 2° comma del D.Lgs. n. 151 del 26/3/2001 - (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) che presso l'Istituto è affisso un **estratto del Documento di Valutazione dei Rischi** comprensivo del Capitolo relativo alla TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI. Il personale è sollecitato a prenderne visione. I contenuti del documento interessano anche le studentesse in età fertile.

Qualora i risultati della valutazione dei **rischi lavorativi** rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata.

Tali misure possono comportare che la donna in gravidanza:

- a) sia addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto oppure modifica delle condizioni di lavoro o del posto di lavoro prevedendo, ad es., l'esonero dall'uso di particolari macchine o attrezzature, mettendo a disposizione un sedile per alternare stazione eretta a seduta, ecc.
- b) venga, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della donna in gravidanza, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
- c) sia adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
- d) dove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro, in applicazione delle norme, dispone l'interdizione dal lavoro durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio dandone contestuale informazione scritta al Servizio Ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.

Si comunica altresì che in riferimento a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 151/2001 il personale di sesso femminile in stato di gravidanza è invitato a comunicare tempestivamente tale condizione al datore di lavoro. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile predisporre le idonee misure di sicurezza a tutela del feto e della lavoratrice.

Si ricorda che la maternità anticipata **per gravidanza a rischio** è prevista nei casi di gravi complicazioni della gestazione o persistenti forme morbose; in questo caso non si tratta di rischi lavorativi, ed è la lavoratrice stessa ad inoltrare apposita domanda all'ATS allegando il certificato medico di gravidanza da cui emergono le sue condizioni di salute.

Distinti saluti.

**La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 co.2 d.l.gs39/1993)

Allegato: Estratto DVR Capitolo relativo alla TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI.



IC CONSOLE MARCELLO

C.F. 80193870153 C.M. MIIC8D200D

AJ3OC59 - Ufficio protocollo

Prot. 0007495/U del 17/09/2024

